



www.ForzeArmate.org – www.SideWeb.org - www.SideWeb.it

Portale privato di libera informazione indipendente-gratuita e servizi professionali dedicati per il personale dei Comparti Difesa e Sicurezza.

Tutela Legale – Giustizia – Diritto militare – Consulenze telefoniche gratuite
Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni
Informazione.

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

SideWeb è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web, che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento solido e sicuro per tutti i cittadini, militari inclusi.

Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica tri-settimanale e gratuita.

Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi.

Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note sul portale web.

Il costo dell'abbonamento annuale come utente **servizi Time** è di 40 €, come **utente servizi Flash** è di 60 €. **Approfondisci qui.**

La quota dell'abbonamento annuale prescelto va versata:

1. sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento.
2. oppure sul conto corrente bancario: BANCA: Karntner Sparkasse AG, Filiale di Udine, Via Aquileia nr. 5 - 33100 UDINE.
Conto corrente bancario nr.: 1 1 1 2 - Codice IBAN: IT87Z0332912300000000001112 - Coordinate Bancarie:
Cin: Z - Abi: 0 3 3 2 9 - Cab: 1 2 3 0 0 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
3. **oppure** utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI.
In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato.



(1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi offerti da una società commerciale.

SideWeb s.r.l.

Via Callalta, 33 - 31100 Treviso

P.IVA e C.F. 04040850267

R.E.A. (TV-317998)

Capitale sociale € 10.000

info@sideweb.it – Tel. 347 2369419 – Fax 045 7500915

Sideweb è presente su: www.forzearmate.org – www.sideweb.org - www.sideweb.it

Aggiornamenti giornalieri - Rev. 01.10.2009

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
forze armate - forze polizia – pubblico impiego

La documentazione viene pubblicata in forma gratuita
e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale

Ufficio Trattamento Economico e Rappresentanza Militare

Via XX settembre, 123 / A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO

Prot. n. 3347 Cod.id. TERM1 Ind.cl. 05.09.06
All. 2/ Anx. 4

00187 Roma, 24 DIC. 2010
POC: Ten.Col. Massimo CIAMPI (tel. 3.8121)
e-mail: massimo.ciampi@esercito.difesa.it

OGGETTO: Licenza ordinaria del personale militare destinato all'estero.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

SME - UCCIA ESERCITO	
DATA 12.7.DIC. 2010	P. 11111111
PROT. N. 1606	A. 111111
Classifica	
COPY PER	110-114

Riferimento:


- let. n. M_D GMIL II 5 1 437096 in data 6 ottobre 2010 della Direzione Generale per il Personale Militare;
- let. n. 32/38-2-2003 in data 29 aprile 2010 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- let. n. M_D GMIL II 6 1 493658 in data 17 novembre 2009 della Direzione Generale per il Personale Militare;
- let. n. M_D ARM001 56609 in data 7 luglio 2009 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

- S'inviano in annesso, per opportuna informazione e per la massima diffusione, le lettere a riferimento, attraverso le quali, a seguito di una corrispondenza con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, la Direzione Generale per il Personale Militare ha emanato alcune precisazioni in merito alla licenza ordinaria spettante al personale militare destinato all'estero.
- In sintesi, si evidenzia che la predetta Direzione Generale, nell'ambito delle sue competenze, ha chiarito che il personale militare destinato a prestare servizio all'estero può:
 - utilizzare in Patria i giorni di licenza ordinaria "nazionale", calcolata in dodicesimi, rapportati al periodo che va dal 1° gennaio fino all'inizio dell'impiego all'estero (**esempio n. 1 in allegato "B"**);
 - usufruire successivamente al rientro in Patria -con richiesta formulata prima della partenza per l'estero- dei giorni di licenza ordinaria "nazionale" maturati ma non goduti per esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale, anche oltre il limite dell'anno successivo a quello di maturazione. In particolare, l'articolo 11, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2007, n. 171 (provvedimento di concertazione i cui contenuti peraltro non sono stati ancora estesi ai dirigenti) ha previsto che il termine a partire dal quale decorre il periodo di un anno entro cui la licenza ordinaria maturata e non fruita dev'essere utilizzata coincide con la data di effettivo rientro nella sede di servizio (**esempio n. 2 in allegato "B"**).

..//..

3. Inoltre la Direzione Generale in parola ha specificato che, qualora il militare risulti:
- non ancora pianificato per l'impiego all'estero, può chiedere, in qualunque periodo dell'anno, di fruire dell'intera licenza ordinaria "nazionale" di presunta maturazione nel medesimo anno. Se successivamente impiegato all'estero, non può fruire, nel medesimo anno, dell'aliquota di licenza maturata all'estero corrispondente ai giorni di licenza ordinaria "nazionale" già goduti ancorché non maturati (**esempio n. 3 in allegato "B"**);
 - pianificato per l'impiego all'estero a decorrere da una data certa, il Comandante di Corpo può -in via prudenziale- limitare la concessione della licenza ordinaria "nazionale" ai soli giorni che il richiedente "presumibilmente" maturerà fino alla data di partenza per l'estero. Ciò sulla base di quanto indicato dall'articolo 3 delle "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" -recepite per gli aspetti procedurali dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1995, n. 394- secondo il quale la durata e l'epoca delle licenze, ad eccezione di quelle per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto nonché di convalescenza e di congedamento, sono subordinate alle esigenze di servizio, tra le quali rientra la previsione di impiego all'estero (**esempio n. 4 in allegato "B"**).
4. Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. D. c. (li) Paolo GEROMETTA)



A DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
III REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE - C.O.E.	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE TERRESTRE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DELLO STATO MAGGIORE ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	<u>SEDE</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE	<u>SEDE</u>
e, per conoscenza:	
SEZIONE ESERCITO DEL CÖCER	<u>SEDE</u>

Esempio n. 1:

Un militare impiegato all'estero il 18 settembre in regime di legge n. 642/1961 -a cui spetti un "tetto" annuale di trentanove giorni di licenza ordinaria "nazionale" o di trenta giorni di licenza ordinaria "estera"- ha diritto, nello stesso anno, a 9/12 -trenta giorni su trentanove- di licenza ordinaria "nazionale" e a 3/12 -otto giorni su trenta- di licenza ordinaria "estera" (tutti gli arrotondamenti sono stati effettuati in senso favorevole al personale).

Esempio n. 2:

Nell'esempio di cui al precedente alinea, dei trenta giorni di licenza ordinaria "nazionale" spettante, quelli non fruiti prima dell'impiego all'estero per motivi di servizio o per motivate esigenze di carattere personale possono essere posticipati, con richiesta da presentare prima dell'impiego all'estero, fino a un anno dopo il rientro in Patria al termine del mandato.

Esempio n. 3:

Un militare a cui spetti un "tetto" annuale di trentanove giorni di licenza ordinaria "nazionale", che abbia fruito nei mesi di luglio/agosto di trentaquattro giorni di detta licenza, qualora impiegato all'estero il 10 ottobre in regime di legge n. 642/1961 -quindi con un diritto a un "tetto" annuale di trenta giorni di licenza ordinaria- ha titolo nello stesso anno a 9/12 -trenta giorni su trentanove- di licenza ordinaria "nazionale" e 3/12 -otto giorni su trenta- di licenza ordinaria "estera". In conclusione, avendo egli fruito di quattro giorni in più di licenza ordinaria "nazionale" non potrà fruire nello stesso anno di quattro degli otto giorni di licenza ordinaria "estera" spettante (tutti gli arrotondamenti sono stati effettuati in senso favorevole al personale).

Esempio n. 4:

Nell'esempio di cui al precedente alinea e nel caso sia noto "a priori" l'orientamento d'impiego all'estero per una certa data, a fronte di una richiesta di fruizione di licenza ordinaria "nazionale" in misura superiore a quella che verrà presumibilmente maturata fino alla data di partenza, il Comandante potrà decidere di concedere solo i giorni di licenza di prevista maturazione. Una volta all'estero, l'interessato potrà fruire della licenza ordinaria "estera" spettante per il residuo periodo dell'anno.



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

II REPARTO

Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prof. n. M_D GMILD II 5 1 0437096



06/10/2010

Roma, 26 OTT. 2010

PDC: Primo maresciallo lgt. DELFINI

tel.: 51380 (06517051380)

e-mail: r2d6sl@persomil.difesa.it

All.: //; ann.: //

OGGETTO: Licenza ordinaria del personale militare destinato all'estero.

A COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
SM - Ufficio legislazione 00197 ROMA

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA I Reparto	00187	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Reparto affari giuridici ed economici del personale	00187	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA 1° Reparto	00196	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA 1° Reparto	00185	ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E D.N.A. 1° Reparto	00187	ROMA

~~~~~

Rife. f.n. 32/38-2-2003 del 29 aprile 2010.

Seguito f.n. M\_D GMIL II 6 1 049365817 del 17 novembre 2009.

~~~~~

1. In relazione alle osservazioni circa il contenuto del foglio a seguito, formulate con quello a rife, appare opportuno premettere che il ricorso al sistema di computo della licenza ordinaria in dodicesimi per il periodo maturato in patria, nell'anno in cui un militare viene impiegato all'estero, è adottato in via analogica, tenuto conto del disposto dell'articolo 47, comma 6 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, in ragione della durata della licenza spettante durante tali impieghi, variabile in ragione della diversa tipologia degli stessi.

./.

Sarebbe, altrimenti, impossibile effettuare un computo corretto dei giorni di licenza spettanti nelle diverse posizioni di impiego in patria e all'estero, stante la disomogeneità sostanziale e/o temporale degli istituti all'uopo previsti.

Quanto all'avviso di codesto Comando generale secondo cui, in base alla sentenza n. 66/1963 della Corte costituzionale, il diritto alla licenza ordinaria sarebbe "svincolato da criteri di quantificazione diversi da quello annuale", si osserva che tale pronuncia, che ha sostanzialmente riformato l'articolo 2109 del codice civile, si è limitata a stabilire che tale diritto è da considerare acquisito anche per periodi di lavoro inferiori a un anno.

2. Ciò premesso, pur non escludendo, in linea di principio, che un militare in servizio permanente possa chiedere nel corso di uno dei primi mesi dell'anno di fruire anche dell'intera licenza ordinaria che presume di maturare, salvo eventi imprevedibili, nell'anno medesimo, si fa presente che una richiesta di tal fatta non sembra sempre e comunque accoglibile. Infatti, nel caso in cui risulti già pianificato all'inizio dell'anno l'impiego di un militare in teatro a decorrere da una certa data, il Comandante di corpo potrà prudentemente concedere all'interessato, qualora egli la richieda, solo la licenza ordinaria che questi maturerà, in condizioni normali, fino alla data di prevista partenza per l'estero.

Ciò in base all'articolo 3 delle Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - recepite, per la parte procedurale, dagli articoli 47, comma 13 e 48, comma 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 - secondo il quale "la durata e l'epoca delle licenze, ad eccezione di quelle per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto ... e di convalescenza sono subordinate alle esigenze di servizio", tra le quali ultime rientra la previsione di impiego in teatro operativo.

Diversamente in caso di impiego all'estero di un militare non già pianificato, ma determinato da esigenze sopravvenute, caso in cui costui, qualora abbia già esaurito tutta la licenza ordinaria spettantegli per quell'anno, non potrà fruire durante detto impiego, nel medesimo anno, della licenza nella misura indicata dalla normativa di settore.

LE CAPO REPARTO
(Dirigente Dott. Fulvio PELUSO)



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Legislazione

Nr. 32/38-2-2003 di prot.

Roma, 29 aprile 2010.

Rif. f.n. M D GMIL II 6 1 049365817-11-2009.

OGGETTO: Licenza ordinaria del personale militare destinato all'estero.

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare

ROMA

e, per conoscenza:

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto

ROMA

AL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA DNA

I Reparto

ROMA

ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Reparto affari giuridici ed economici del personale

ROMA

ALLO STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

I Reparto

ROMA

ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA

I Reparto

ROMA

In relazione a quanto partecipato con la lettera in riferimento, si condivide il ricorso al metodo del computo in dodicesimi della licenza ordinaria da attribuire al militare destinato a prestare servizio all'estero, ma solo ove questi chieda di essere ammesso all'istituto, maturato e non fruito, al rientro dall'impiego internazionale, atteso che:

- la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 2109 cc, nella parte in cui collegava la maturazione delle ferie allo svolgimento di un anno d'interrotto servizio, ha affermato il principio secondo il quale il diritto in rilievo è svincolato da criteri di quantificazione diversi da quello annuale (s. n. 66/1963);
- l'art. 47, c. 6, del d.P.R. n. 395/95 riserva il computo per dodicesimi alle sole ipotesi di immissione o di cessazione dal servizio avvenute nel corso dell'anno;
- laddove la domanda fosse proposta, invece, prima dell'invio all'estero, troverebbe piena ed integrale applicazione la disciplina di concertazione, in virtù del principio del *tempus regit actum*;
- va da sé che, allorché la licenza, stabilita dal corpo normativo frutto della concertazione, fosse fruita per intero prima dell'invio in missione, risultando soddisfatto il suo diritto alle ferie annuali, l'interessato non potrebbe accedere alle forme di licenza stabilite dalla fonti di settore, se non realizzando un arricchimento senza causa (art. 2041 cc).

Tanto premesso, nell'evidenziare, ancora, che i termini fissati dalle richiamate disposizioni di concertazione per il godimento del beneficio costituiscono elemento di riferimento per una corretta gestione del rapporto di lavoro, ma non hanno certamente effetto prescrittivo, considerata la valenza interforze della tematica, si prega di voler fornire un parere in merito.

d'ordine
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. B. Ilio Ciceri)

sideweb.it



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

II Reparto

Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL II 6 1049365841-14- 2009.
All. 1

PDC: Dirigente Dott. BUI
Tel. : 50230 (06517050230)
e-mail: r2d6s0@persomil.difesa.it

OGGETTO: Personale militare destinato all'estero. Licenza ordinaria nazionale e licenza straordinaria di trasferimento non fruite. Risposta a quesito.

A STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
1° Reparto 00185 ROMA

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - I Reparto	00187 ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI - 1° Reparto	00187 ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - Reparto affari giuridici ed economici del personale	00187 ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA- 1° Reparto	00196 ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI I Reparto	00197 ROMA

~~~~~  
Rife. f.n. M\_D.ARM001.56609 del 7 luglio 2009  
~~~~~

In relazione ai quesiti posti con il foglio a rife, unito in copia per gli Enti in indirizzo per conoscenza, si comunica quanto segue.

- a. Per quanto concerne il diritto alla maturazione e alla fruizione della licenza ordinaria da parte dei militari destinati a prestare servizio all'estero, prima della partenza per detto impiego, a conferma di quanto fatto presente a riscontro di precedenti analoghi quesiti, si ribadisce che tale personale ha diritto a maturare e, possibilmente, a utilizzare un numero di giorni di licenza ordinaria, calcolata in dodicesimi, per il periodo che va dal 1° gennaio dell'anno in cui verrà impiegato per la specifica esigenza alla data di inizio della prestazione del servizio all'estero. Quanto sopra riguarda sia il personale contingentato per l'invio nei teatri operativi che quello destinato ad operare presso enti, comandi e organismi internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114 e 27 dicembre 1973, n. 838.

./.

Qualora la licenza in argomento sia stata chiesta prima della partenza per l'estero, ma non fruita per esigenze dell'amministrazione o per motivi imputabili a quest'ultima, stante il dettato dell'articolo 12, comma 7 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e dell'articolo 47, comma 7 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (in linea con l'articolo 36 della Costituzione) secondo cui la licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile, si ritiene che il diritto al suo utilizzo permanga anche oltre il limite dell'anno successivo a quello di maturazione, previsto dalla normativa vigente. Tale orientamento è avvalorato dalle disposizioni dell'articolo 29, comma 2 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e dell'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 secondo cui, per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore dei medesimi decreti presidenziali, il termine a partire dal quale decorre il periodo di un anno entro cui la licenza ordinaria maturata e non fruita deve essere utilizzata e individuato nella data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Norma
concentrazioni

- b. Quanto alla licenza straordinaria speciale di trasferimento del personale militare destinato a prestare servizio all'estero, si fa presente che tale istituto, diversamente da quanto previsto per l'analogo beneficio spettante ai militari in servizio in patria, è fruibile esclusivamente in relazione ai movimenti per raggiungere la sede di servizio e per rientrare nel territorio nazionale al termine del periodo trascorso all'estero e non può, pertanto, essere utilizzato in tempi successivi.

Gli specchi sinottici delle Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, recepite, per la parte procedurale, dagli articoli 12, comma 13 e 13, comma 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e dagli articoli 47, comma 13 e 48, comma 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni e integrazioni, prevedono, inoltre, che la licenza in argomento "... non è frazionabile e non può essere fruita durante il periodo di servizio all'estero".

Ciò premesso, si ritiene che, come già indicato nella direttiva n. AD1/7/4/33578/P5-1 del 18 aprile 1997 della disciolta Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, la richiamata licenza possa essere comunque concessa, all'atto del rimpatrio, dal Comandante dell'Ente dislocato all'estero presso cui il militare destinatario presta servizio, ovvero l'ultimo giorno utile di servizio all'estero, previo coordinamento con l'Ente di nuova assegnazione, annotandone la fruibilità sul certificato di viaggio, ove possibile, o su documento a parte.

Appare, infine, opportuno rammentare che il diritto a fruire della licenza straordinaria speciale di trasferimento - che, in base al dettato dei richiamati articoli 13 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e 48 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, presuppone la sussistenza di esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare connesse al movimento verso una diversa sede di servizio - viene meno qualora, prima che essa sia utilizzata, sopravvenga un nuovo trasferimento. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare derivanti dal primo trasferimento, infatti, vengono a cessare al sopraggiungere delle esigenze connesse al secondo trasferimento, per cui viene meno la possibilità di fruire del beneficio relativo al precedente movimento.

E', pertanto, da escludere la possibilità di cumulare, in tutto o in parte, licenze di trasferimento connesse a movimenti successivi, anche qualora essi si verificano nell'arco dei tre anni previsti dalle citate Norme unificate.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Dirigente Dott. Fulvio PELUSO)



Stato Maggiore dell'Aeronautica
1° Reparto

Al **MINISTERO DELLA DIFESA**
DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE MILITARE
II Reparto
Viale dell'Esercito, 186
00143 =R O M A=

Prot.: M_D.ARM001 . _____
U.O./Tit. Arch.: SMA124/P.05.01-2

OGGETTO: Personale militare destinato all'estero - Licenza ordinaria nazionale e licenza straordinaria di trasferimento non fruita - Quesito.

e, per conoscenza:

Allo **STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - 1° Reparto** = R O M A =
Al **SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA - 1° Reparto** = R O M A =

Riferimento: a) foglio n. NSE-ITA/417/Pers datato 13 maggio 2008;
b) foglio n. 292563/01/36855/92/300 datato 4 giugno 1992;
c) foglio n. M D /GMIL 03-II/5/1/2006/66112 datato 31 luglio 2006;
d) foglio n. AD1/7/4/33578/P5-1 datato 18 aprile 1997.

1. Con il foglio in riferimento a), che si unisce in copia, il Nucleo Supporto Nazionale presso l'Allied Air Component Command Headquarters di Izmir ha inoltrato la richiesta di un sottufficiale volta ad ottenere l'autorizzazione a fruire di licenze non godute a seguito della destinazione all'estero, segnatamente la licenza ordinaria maturata in Italia e la licenza di trasferimento all'estero.
2. Al riguardo, premesso che l'argomento è di precipua competenza dell'area tecnico-amministrativa, si espongono le seguenti valutazioni:
 - a. **licenza ordinaria maturata in Italia:**
 - la direttiva sulla licenza ordinaria del personale militare destinato all'estero, diramata da SEGREDIFESA con la circolare in riferimento b), prevede che "al personale inviato all'estero per un arco temporale intercorrente tra due anni solari, che non abbia usufruito, in campo nazionale, in tutto o in parte, della licenza ordinaria spettantegli, compete, al rientro, il diritto a fruire della licenza non goduta prima della partenza e/o quella successiva al rientro, anche oltre il primo semestre dell'anno solare successivo";
 - in ordine ad una problematica affine, ovvero quella della licenza ordinaria del personale "contingentato", codesta D. G. ha reso noto, con il foglio in riferimento c), che "il personale destinato a prestare servizio all'estero ha diritto a maturare e, possibilmente, a utilizzare un numero di giorni di licenza ordinaria, calcolata in dodicesimi, per il periodo che va dal 1° gennaio dell'anno in cui verrà impiegato per la specifica esigenza alla data di effettiva partenza per l'estero" e che il titolo

ad utilizzare la licenza in argomento permane anche oltre i limiti temporali previsti ove "la mancata fruizione della stessa ... è imputabile solo ad esigenze dell'Amministrazione".

In merito a ciò si rileva che entrambe le fattispecie sopra riportate, pur riferendosi a questioni analoghe, non chiariscono in modo certo la problematica in premessa. La prima infatti si riferisce a missioni di durata compresa "tra due anni solari" (mentre l'istanza citata fa riferimento ad un triennio) e la seconda è inerente al personale "contingentato", anziché a quello inviato presso Enti, Comandi e Organismi Internazionali ai sensi della legge n. 642/61. Tali disposizioni quindi non possono essere estese sic et simpliciter al caso in esame;

b. licenza di trasferimento all'estero: *

la circolare sulla licenza di trasferimento diramata dalla disciolta D.G.P.M.A. con il foglio in riferimento d) dispone, fra l'altro, che detta licenza:

- è autorizzata contestualmente all'ordine di trasferimento;
- in caso di trasferimento nazionale può essere frazionata o differita fino a tre anni;
- in caso di trasferimento da o per l'estero non è frazionabile né può essere fruita durante il periodo di servizio all'estero.

Dall'analisi delle suddette disposizioni sembrerebbe che la licenza di trasferimento per una destinazione estera debba essere concessa prima dell'impiego fuori dai confini nazionali e contestualmente alla notifica del provvedimento, restando preclusa la possibilità di frazionamento o differimento.

Oltre ciò occorre considerare che, come evidenziato anche nella citata circolare, il presupposto indefettibile alla concessione della licenza in esame è il soddisfacimento delle esigenze connesse al trasloco e alla riorganizzazione personale e/o familiare presso la nuova sede di servizio, intese in senso lato come ogni genere di adempimento materiale, correlato ai diversi disagi derivanti dal trasferimento. Ciò posto si è dunque dell'avviso che la notifica di un successivo provvedimento di trasferimento, comportante un ulteriore cambio di abitazione, con il conseguente riconoscimento del diritto a fruire di una nuova licenza di trasferimento, comporti la decadenza del beneficio precedentemente maturato e non fruito in ragione del venir meno del presupposto sopra menzionato.

3. Alla luce di quanto sopra, in considerazione della rilevanza a carattere generale della problematica, si chiede a codesta Direzione Generale di volersi autorevolmente esprimere sull'argomento in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- possibilità di riconoscere il diritto a fruire, oltre i limiti temporali vigenti, della licenza ordinaria nazionale non goduta prima della partenza per la destinazione estera, anche per le missioni di durata superiore al periodo indicato da SEGREDIFESA, con particolare riguardo a quelle disposte a mente della legge n. 642/61, della legge n. 1114/62 e della legge n. 838/73;
- impossibilità di frazionare e/o differire la licenza di trasferimento da o per l'estero, con il conseguente obbligo di fruizione nel periodo compreso tra l'ordine di trasferimento e la data di partenza, in caso di invio all'estero, ovvero dalla data di rientro in Patria, in caso di missione dall'estero; *
- decadenza dal beneficio inerente alla licenza straordinaria precedentemente maturata e non fruita in caso di notifica di un successivo provvedimento di trasferimento comportante un'ulteriore riorganizzazione personale e/o familiare.

firmato
d'ordine

IL CAPO DEL 1° REPARTO
(Gen. B.A. Fernando GIANCOTTI)